



Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta
(7^a legislatura)

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Fabio	Gava
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Antonio	De Poli
	Marino	Finozzi
	Massimo	Giorgetti
	Raffaele	Grazia
	Antonio	Padoin
	Floriano	Pra
	Ermanno	Serrajotto
	Raffaele	Zanon
Segretario	Antonio	Menetto

n. 10 del 18 Gennaio 2002

Oggetto: Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione dell'art. 13 del d.m. 25.10.1999, n. 471, "interventi di bonifica e ripristino ambientale che non richiedono autorizzazione" (pubblicata in BURV 12 febbraio 2002, n. 18)

(omissis)

La Giunta Regionale

(omissis)

Delibera

- 1) di fornire alle Province e a tutti i soggetti interessati le indicazioni per la corretta attivazione delle procedure semplificate per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'art. 13 del d.m. 471/1999, contenute nell'allegato alla presente deliberazione;
- 2) di comunicare il presente provvedimento a tutte le Province del Veneto, all'ARPAV e al Ministero dell'ambiente.

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.M. 471/1999

Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale che rispettano le condizioni di cui al punto 1) non richiedono approvazione del progetto o autorizzazione per la sua esecuzione.

Per gli stessi non è prevista, altresì, alcuna certificazione finale rilasciata dalla Provincia, fermo restando l'obbligo di notifica, da parte del soggetto interessato, del pericolo di inquinamento secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.m. 471/1999.

I contenuti minimi del progetto devono essere quelli indicati al punto 2).

La stessa documentazione deve essere trasmessa al Comune, alla Provincia, all'ARPAV, all'A.S.S.L. anche nel caso in cui vengano attuate misure di messa in sicurezza di emergenza (art. 7, comma 2 del d.m. n. 471/1999).

Al termine degli interventi di cui agli artt. 7 e 13 del d.m. 471/1999, devono essere trasmessi al Comune, alla Provincia e all'ARPAV (DAP e osservatorio regionale rifiuti), la relazione di fine lavori e i documenti di cui al punto 3), redatti da tecnico abilitato e attestanti il completamento e l'efficacia degli interventi attuati, anche al fine di attivare le procedure previste dall'art. 17 del d.m. 471/1999 relativo all'anagrafe dei siti da bonificare.

Indipendentemente dal volume di suolo contaminato, qualora le opere di messa in sicurezza di emergenza attuate ai sensi e con le modalità previste dal d.m. 471/1999 portino al ripristino della situazione ambientale antecedente l'evento che ha provocato il superamento dei limiti di accettabilità per il suolo in relazione alla destinazione d'uso prevista dal P.R.G., non è necessario attivare le procedure previste dall'art. 17 del d.lgs. 22/1997 per quanto concerne la redazione di un progetto di bonifica, mentre sarà necessario inviare al Comune, all'ARPAV e all'A.S.S.L. il programma di smaltimento del terreno contaminato, asportato e stoccato in condizioni di sicurezza, redatto secondo quanto previsto dalla d.G.R. n. 3560 del 19.10.1999 pubblicata nel B.U.R. n. 99 del 16.11.1999.

Si ricorda che tale programma dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- natura e quantità del terreno contaminato e asportato;
- documentazione fotografica e cartografica del sito di deposito;
- descrizione delle misure di sicurezza adottate per il deposito temporaneo;
- impianti autorizzati ove sarà recuperato e/o smaltito definitivamente il terreno asportato;
- tempi di attuazione del programma di smaltimento;
- eventuale necessità di attuare ulteriori indagini del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e sotterranee al fine di acquisire gli elementi conoscitivi per predisporre il progetto di bonifica secondo quanto previsto dall'art. 17 del d.lgs. 22/1997.

Al fine di consentire il controllo sulle varie fasi di smaltimento e/o recupero dei terreni contaminati di cui trattasi, si ritiene necessario che sin dalla fase di progetto, il soggetto interessato provveda a fornire indicazioni sulla destinazione finale dei rifiuti prodotti dalla bonifica.

PUNTO 1) *Definizione dei casi nei quali si applica la procedura semplificata*

- a) attesa la difficoltà, in alcuni casi, di determinare preventivamente il volume da asportare, considerato il peso specifico medio dei suoli, il peso complessivo del terreno contaminato non deve essere superiore alle 200 tonnellate; tale limite ponderale, per le ragioni sopradette, va inteso come equivalente al limite volumetrico fissato dall'art. 13 del d.m. 471/1999, ovvero di 100 mc. Il limite ponderale sopraindicato non deve essere superato nel caso di più interventi di bonifica nello stesso sito, ovvero la sommatoria dei singoli

- interventi da realizzare sul medesimo sito non deve superare detto limite;
- b) il progetto non deve riguardare interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza di cui all'art. 5 del d.m. 471/1999, né interventi di messa in sicurezza permanente di cui all'art. 6 del d.m. stesso;
 - c) nel sito non devono essere in corso o necessitare altri interventi di bonifica, eccedenti il limite fissato alla precedente lett. a);
 - d) il progetto non deve rientrare fra quelli per i quali, in base alla normativa vigente, non [n.d.r.: la parola "non" che compare nel testo pubblicato sul BURV è un evidente refuso] necessita la procedura di VIA;
 - e) il progetto non deve riguardare interventi sulle acque sotterranee e, per quanto concerne le acque superficiali, deve consistere esclusivamente in:
 - [n.d.r.: nel testo pubblicato sul BURV manca la parola "posa"] di panne e/o materiale assorbente in grado di contenere il diffondersi della contaminazione e nella loro, successiva, rimozione;
 - aspirazione di liquidi sversati;
 - f) l'intervento deve concludersi entro 30 giorni dalla comunicazione al Comune, salvo il fatto che il Comune stesso può chiedere integrazioni e stabilire prescrizioni e modalità di esecuzione dei lavori medesimi o impedire l'esecuzione dell'intervento;
 - g) l'intervento deve riportare il suolo del sito entro i limiti previsti dal d.m. 471/1999 per la destinazione d'uso prevista dal P.R.G.; per le zone agricole devono essere ripristinate le caratteristiche possedute dai terreni naturali non interessati dall'inquinamento.

PUNTO 2) *Contenuti minimi del progetto*

- a) descrizione dell'evento che ha provocato l'inquinamento;
- b) risultati delle analisi chimico fisiche e di ogni altro tipo già effettuate sul sito, descrivendo il metodo di campionamento, la localizzazione dei punti e le metodiche analitiche;
- c) descrizione delle condizioni necessarie alla protezione ambientale e alla tutela della salute pubblica;
- d) eventuale piano delle indagini da effettuare ulteriormente per definire tipo, grado ed estensione dell'inquinamento;
- e) stralcio della cartografia dello strumento urbanistico vigente;
- f) planimetria catastale con evidenziati i mappali anche in parte ricadenti nell'area inquinata;
- g) stralcio della carta tecnica regionale con ubicazione dell'area;
- h) comunicazione di eventuali attività giudiziarie e amministrative in corso, o intraprese, nei riguardi dell'area;
- i) descrizione dettagliata degli interventi che si intende eseguire per la bonifica ed il ripristino ambientale;
- j) stima dei quantitativi di terreno da smaltire e/o trattare;
- k) indicazione della destinazione finale dei rifiuti prodotti dalla bonifica con indicazione degli impianti di smaltimento e/o recupero nonché degli eventuali stoccaggi provvisori che si ritiene debbano essere utilizzati;
- l) indicazione delle indagini da effettuare volte ad accertare il completamento e l'eshaustività dell'intervento.

PUNTO 3) *Dichiarazione finale*

- a) dichiarazione del proponente di aver rispettato quanto previsto dal progetto trasmesso e successive integrazioni eventualmente richieste dal Comune;
- b) dichiarazione di non aver rinvenuto contaminazione delle acque di falda e/o superficiali;

- c) relazione sull'intervento attuato e sui risultati ottenuti, con allegata documentazione fotografica delle varie fasi di intervento. Tale relazione dovrà contenere la documentazione che dimostri come, applicando le procedure di cui all'all. 2 del d.m. 471/1999, nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali e sotterranee non vi siano, al termine degli interventi attuati, superamento dei valori di concentrazione limite accettabili previste dal d.m. 471/1999 o dei valori del fondo naturale (art. 4 comma 2);
- d) indicazione sui quantitativi di rifiuti effettivamente smaltiti o trattati, riportando il luogo di conferimento e le analisi relative.